PROTOCOLLO SICUREZZA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 – lettera G.

Indirizzi operativi specifici.

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, adottata nel rispetto del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, si richiama di seguito la lettera G "Attività scolastiche e formativo professionali":

- «1. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
- 2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.
- 3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020».

Ciò premesso, si ritiene di individuare indirizzi operativi specifici coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 (tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*), da applicare alle attività di cui alla lettera G dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, in particolare:

- Percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli IPS in regime di sussidiarietà;
- Percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- Percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- Percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.

Analogamente alla disciplina che regola gli esami finali, sono da intendersi ammissibili in presenza le attività individuali di verifica, accompagnamento, tutoraggio, selezione e orientamento ecc., erogate nell'ambito del sistema educativo regionale, alle condizioni di seguito previste.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

Gli indirizzi di seguito precisati si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che si intende integralmente richiamato per le parti non esplicitamente trattate, e costituiscono una declinazione puntuale coerente con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto formativo, ma anche per la collettività.

Si riportano di seguito le misure da adottare specificamente per le attività sopra richiamate, fermo restando quanto già disposto a livello nazionale circa le corrette misure igieniche, delle quali si raccomanda il rigoroso rispetto, nonché il corretto comportamento da osservare in caso di febbre e/o sintomi respiratori:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- 2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
- 3. Rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- 4. Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- 5. Privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
- 6. Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazione, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico;
- 7. Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- 8. Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- 9. Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è

possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

- 10. Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- 11. Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura prevede l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- 12. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, se possibile, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

È opportuno che le suddette misure siano adattate ad ogni singola organizzazione, nell'ambito dei comitati di cui al DPCM 26 aprile 2020, integrandole con soluzioni di efficacia superiore, con la previsione di ulteriori misure atte a rendere più efficace la protezione dal contagio, in relazione allo specifico contesto locale e con l'esplicita definizione delle procedure/istruzioni operative per metterle in atto.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'attuazione dello stage – che è parte integrante del percorso formativo in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato - prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente. Lo stage, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante.

Ne consegue che, relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante.

In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.